



**POLIZZA**

**RESPONSABILITA' CIVILE**

**dal 01/01/07 al 31/12/07**

Allegato AG a polizza n. 0615.0523543.57

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

### DEFINIZIONI E NORME COMUNI

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	il C.A.I. Centrale;
<b>Assicurato:</b>	il C.A.I. Sede Centrale, tutte le sue sezioni e i loro raggruppamenti territoriali, i suoi organi tecnici centrali e periferici. Si intendono compresi fra gli assicurati anche le singole sottosezioni in quanto facenti parte integrale delle rispettive sezioni ai sensi dell'articolo 15 del vigente Statuto;
<b>Società/Compagnia:</b>	l'Impresa assicuratrice;
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
<b>Scoperto:</b>	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
<b>Franchigia:</b>	importo fisso frontale che rimane a carico dell'Assicurato in caso di danno;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale é prestata la garanzia assicurativa;
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla società in caso di sinistro;
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante;
<b>Terzi:</b>	ai fini del presente contratto sono considerati terzi tra di loro: i singoli assicurati come sopra definiti, l'assicurato e la singola persona socia e non socia, le singole persone socie e non socie del C.A.I.

#### ART. 1 VARIE

La firma del presente capitolato impegna la Società aggiudicataria, mentre per il C.A.I. Centrale l'impegno è condizionato al conseguimento dell'esecutività della delibera di presa d'atto delle risultanze di gara.

#### ART. 2 VARIAZIONE PREMI

La Compagnia aggiudicataria non avrà diritto ad alcun aumento del prezzo offerto per tutta la durata contrattuale, salvo che le polizze non subiscano variazioni conseguenti a diminuzioni o aggravamento del rischio o modificazioni di garanzia richieste dal C.A.I. Centrale nel corso della durata del contratto.

#### ART. 3 FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia relativa ai contratti disciplinati dalla presente gara sarà competente in via esclusiva il Giudice del luogo ove ha sede legale il C.A.I. Centrale.

Pag 1 di 8

Allegato AG a polizza n. 0615.0523543.57

#### **ART. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax od ogni altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto delle comunicazioni.

#### **ART. 5 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato/Contraente su quanto sancito dalle condizioni tutte di polizza.  
Per tutto quanto non regolato dalle condizioni di polizza valgono le norme di legge.

#### **ART. 6 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 CC.

Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

#### **ART. 7 ALTRE ASSICURAZIONI**

L'Assicurato è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Compagnia di Assicurazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.  
In caso di sinistro, l'Assicurato deve però comunicare l'esistenza di altre coperture e deve comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori indicandone a ciascuno gli estremi.

#### **ART. 8 PAGAMENTO DEL PREMIO**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza, se il premio è stato pagato. Altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. I premi saranno pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

#### **ART. 9 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione vanno provate per iscritto.

#### **ART. 10 AGGRAVAMENTO DEI RISCHI**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di Assicurazione di ogni constatato aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio volutamente non notificati alla Compagnia di Assicurazione, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Pag 2 di 8

Allegato AG a polizza n. 0615.0523543.57

#### **ART. 11 DIMINUZIONE DEI RISCHI**

Nel caso di diminuzione dei rischi la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1891 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

#### **ART. 12 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso, la Compagnia rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte.

#### **ART. 13 DENUNCE SINISTRI**

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, salvo quanto diversamente prescritto nelle definizioni integrative.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

#### **ART. 14 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi ai contratti di assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **ART. 15 ARBITRATO**

Fermo quanto stabilito al precedente art. 3, le parti avranno la facoltà di deferire ad un Collegio arbitrale qualunque controversia relativa ai contratti disciplinati dalla presente gara.

Il Collegio sarà costituito da tre arbitri di cui le parti designeranno i primi due singolarmente ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il terzo componente il Collegio arbitrale sarà nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo ove avrà sede l'arbitrato.

La sede dell'arbitrato è quella della sede legale del C.A.I. Centrale.

Sarà pure compito degli arbitri determinare l'attribuzione dei loro costi alle Parti in rapporto alle ragioni della vertenza e alle relative determinazioni.

#### **ART. 16 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE E AL CONTENUTO DELLE SINGOLE COPERTURE**

Per quanto non espressamente regolamentato, valgono le norme di legge.

Quanto disciplinato dalle presenti Norme Comuni si applica ai singoli contratti, salvo il loro contenuto contrario.

#### **ART. 17 INFORMATIVA SUI SINISTRI**

La Società si impegna a fornire dietro richiesta del Contraente, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto, che comprendano i seguenti elementi: estremi del sinistro,

Pag 3 di 8



Agenzia Generale  
Novara "Palazzo Gautieri"  
Via Negrone, 4  
28100 Novara

Allegato AG a polizza n. 0615.0523543.57

stato di avanzamento dell'iter liquidativo, nonché gli importi liquidati o riservati.

### **ART. 18 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Alla fine di ogni periodo assicurativo semestrale l'Impresa si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti l'andamento del rischio: in particolare il rapporto sinistri a premi riferito all'esercizio in corso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al Contraente di disporre, con cognizione, le basi d'asta per l'anno successivo, ed alle Imprese offerenti, in ipotesi di gara, di effettuare le proprie offerte su dati tecnici personalizzati.

### **ART. 19 DURATA POLIZZA**

La polizza scadrà il 31.12.2007 e si intenderà non tacitamente rinnovata.

Allegato AG a polizza n. 0615.0523543.57

## NORME PARTICOLARI

### ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione copre la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, per danni cagionati a terzi, come sopra definiti, a cose e/o animali, da cose, animali e/o persone delle quali o con le quali debba rispondere, e si estende a tutte le attività svolte e/o organizzate dal medesimo, anche con la partecipazione di non associati. L'assicurazione vale anche per la R.C. che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile ai partecipanti alle attività svolte e/o organizzate dall'assicurato, siano i medesimi soci e non soci del C.A.I. , limitatamente ai danni cagionati a terzi, a cose e/o animali sempre che l'evento sia in rapporto di causalità con lo svolgimento e/o l'organizzazione dell'attività.

L'assicurazione non copre la responsabilità civile incombente all'Assicurato per i danni a terzi derivanti da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentari propri o di persone delle quali o con le quali debba rispondere.

### ART. 2 ATTIVITA'

Ai fini del presente contratto sono considerate attività dell'Assicurato tutte le iniziative per conseguire gli scopi previsti dall'art. 1 dello Statuto sociale e dall'art.1 del Regolamento Generale, quali ad esempio ma non esclusivamente:

- gli interventi e le esercitazioni del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) con o senza partecipazione di animali, compreso l'uso di aeromobili attrezzati per gli interventi medesimi;
- le ascensioni, le escursioni anche con utilizzo di mountain bike e/o racchette da neve, le gite di alpinismo, di sci, di scialpinismo anche con l'utilizzo di snowboard per la discesa, di sci di fondo escursionistico, di speleologia, di torrentismo, eccetera;
- le scuole e i corsi: di escursionismo, di alpinismo, di sci, di scialpinismo, di sci di fondo escursionistico, di speleologia, di torrentismo, eccetera;
- le assemblee, i congressi, i convegni, i raduni, le riunioni, le manifestazioni, gli spettacoli, eccetera;
- le mostre, le esposizioni, le conferenze, le proiezioni, eccetera

con l'unica esclusione di ogni attività avente carattere agonistico ma con l'inclusione delle gare sociali di qualunque tipo.

### ART. 3 TRASPORTO

La garanzia si intende estesa senza alcuna esclusione ai danni verificatisi durante il trasporto di persone , animali e cose, compresa la responsabilità civile e personale dei dipendenti dell'Assicurato, esclusa la responsabilità del vettore.

Allegato AG a polizza n. 0615.0523543.57

**ART. 4 PROPRIETA' E/O ESERCIZIO DI ATTREZZATURE , IMPIANTI E MATERIALI**

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o esercizio di attrezzature, di impianti e di tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

**ART. 5 PROPRIETA' E/O CONDUZIONE DI FABBRICATI E RELATIVI IMPIANTI FISSI E PERMANENTI.**

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati tutti, e relativi impianti fissi permanenti, ove si svolgono le attività dell'Assicurato.

**ART. 6 PROPRIETA' E CONDUZIONE E/O USO DI VIE E/O SENTIERI E PALESTRE**

La garanzia copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione, e uso delle vie e/o sentieri attrezzati comprese le pareti anche artificiali adibite a palestre per istruzione ed esercitazione.

E' fatto tuttavia obbligo all'Assicurato di documentare annualmente la manutenzione di quelle da cui potrebbe derivare all'Assicurato la responsabilità per conduzione e manutenzione.

**ART. 7 RESPONSABILITA' CIVILE ADDETTI**

La garanzia copre, oltre la responsabilità dell'Assicurato la responsabilità personale dei partecipanti e degli addetti allo svolgimento e/o alla organizzazione delle attività per conto dell'Assicurato, esclusa la responsabilità civile derivante da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentare.

**ART. 8 TUTELA PRIVACY**

Ferma ogni altra condizione di polizza l'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a Terzi - compresi i Soci -, derivanti dall'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di Terzi (Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche o integrazioni), sempre che l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. La garanzia opera a condizione che l'attività di trattamento dei dati sia limitata a quella strettamente strumentale allo svolgimento della attività assicurata, rimanendo quindi esclusi i trattamenti di dati aventi finalità commerciali. Tale garanzia viene prestata nell'ambito del massimale di polizza fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

**ART. 9 TERRITORIO**

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

**ART. 10 ESCLUSIONI**

L'assicurazione R.C.T. non comprende:

- a) i danni da furto;
- b) i rischi soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24.12.1969, n. 990 e successive modifiche, integrazioni e regolamenti di esecuzione;

Pag 6 di 8

Allegato AG a polizza n. 0615.0523543.57

- c) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili;  
d) danni cagionati da merci, prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; L'assicurazione non comprende inoltre i danni:  
e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);  
f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento unicamente se causato da fatto improvviso ed accidentale e derivante dall'attività descritta in polizza.  
Per "danni da inquinamento" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite;  
g) derivanti dalla detenzione od all'impiego di esplosivi.

#### **ART. 11 SCOPERTI E FRANCHIGIE**

Il pagamento dell'indennizzo per ogni sinistro provocato da inquinamento accidentale è effettuato previa detrazione di uno scoperto del 10% del danno liquidato a termini di polizza con il minimo di € 500,00 e un massimo di € 2.500,00.

#### **ART. 12 MASSIMALI**

L'assicurazione vale fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 3.000.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di € 3.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di € 3.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

Per quanto riguarda i danni provocati da inquinamento accidentale l'assicurazione vale invece fino alla concorrenza per capitali, interessi e spese di € 2.100.000,00 per ogni sinistro, ma con il limite di € 2.100.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di € 2.100.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone.

#### **ART. 13 PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

Il premio convenuto ad elementi di rischio, variabile come da successivo art. 14 anticipato in via provvisoria nell'importo calcolato in base al numero di soci pari a 300.000 (trecentomila).

Il Contraente è tenuto a pagare alla Società alla rispettiva scadenza il premio stabilito nella polizza medesima.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio è stata pagata; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

#### **ART. 14 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio, convenuto ad elementi di rischio variabile, è anticipato in via provvisoria nell'importo





Allegato AG a polizza n. 0615.0523543.57

calcolato in base al numero dei soci ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute, durante lo stesso periodo, negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 120 giorni dalla presentazione all'Assicurato della relativa appendice di regolazione formalmente ritenuta corretta. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

#### **ART. 15 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e rimmetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto.

Deve, inoltre, fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano venirgli richieste.

Del pari deve comunicare alla Società qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

#### **ART. 16 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano concordemente designati e non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

**FONDIARIA - SAI**  
DIVISIONE FONDIARIA  
AGENZIA DI NOVARA

Pag 8 di 8